



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

**COMUNICAZIONE N. 26**

Prot. N°: \_\_\_\_\_

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr.ssa L. Castigliero

Resp. Istrut.:

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

LORO SEDI

OGGETTO:

Sospensione ricorsi in Cassazione  
avverso le decisioni della CCEPS.

La Federazione, con la presente comunicazione, ritiene di dover informare gli Ordini circa la sospensione d'ufficio dei procedimenti pendenti davanti alla Corte di Cassazione relativi alle decisioni della CCEPS in merito ai procedimenti disciplinari instaurati per i medici e gli odontoiatri.

Tale decisione della Cassazione è la conseguenza dell'incardinarsi davanti alla Corte Costituzionale di un giudizio di costituzionalità relativo proprio alla corretta composizione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

Ripercorrendo brevemente la questione, con ordinanze interlocutorie n. 596 e 597 del 2 dicembre 2014 la II sezione della Cassazione Civile (che si occupa dei procedimenti disciplinari) ha sollevato questione di costituzionalità in relazione all'art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 che disciplina la composizione della CEPPS.

In questo modo la Cassazione, mutando il suo precedente orientamento (Cass. Sez. Un. 18 aprile 1988 n. 3032, Sez. Un. 5 giugno 1997 n. 11129, Sez. Un. 7 agosto 1998 n. 7753 ecc.), ha ritenuto che il summenzionato art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 233/46 violasse le norme costituzionali ed europee finalizzate a garantire la terzietà, l'indipendenza e l'imparzialità degli organi giudicanti a garanzia del diritto di ogni persona ad un giusto processo.

Il dubbio è sorto in relazione ai meccanismi di selezione dei componenti della CEPPS, con speciale riguardo alle nomine dei funzionari del Ministero della Salute.

La Cassazione dà atto, infatti, che il Ministero della Salute è sempre, per legge, parte nei procedimenti disciplinari davanti alla CCEPS (art. 54 D.P.R. 221/50 come modificato); nello stesso tempo lo stesso Ministero è soggetto che nomina parte dei componenti della Commissione (un componente designato tra i dirigenti amministrativi del Ministero ed uno designato tra i dirigenti di seconda fascia medici, veterinari o farmacisti).

Nello specifico, poi, la Cassazione evidenzia che la mancanza di terzietà e indipendenza della CCEPS deriva da tre elementi: 1) la circostanza che la nomina dei due dirigenti ministeriali non è resa oggettiva da criteri predeterminati bensì è frutto di un atto discrezionale; 2) il fatto che gli stessi dirigenti continuano a espletare le loro funzioni presso il Ministero anche nel corso del loro mandato come membri della CCEPS; 3) l'art. 17, comma 5, del D.Lgs.C.P.S. 233/46 prevede la possibilità per i membri della Commissione Centrale, al termine del quadriennio, di essere riconfermati secondo la piena discrezionalità del Ministero, escludendo l'indipendenza degli stessi membri della CCEPS dal Ministero designante.

In attesa dunque che la Corte Costituzionale si pronunci, la Cassazione ha deciso di sospendere tutti i giudizi in corso in quanto, laddove la questione di costituzionalità fosse accolta, le decisioni della CCEPS verrebbero comunque cassate, in quanto emesse da un organo privo in radice, per struttura e composizione, dei requisiti di terzietà e indipendenza necessari per l'esercizio della giurisdizione.

Tutto ciò premesso, è necessario comunque evidenziare che **il pronunciamento della Cassazione non pregiudica il pieno svolgimento, da parte dei competenti Organi degli Ordini e della Federazione, delle funzioni disciplinari.**

Occorre, infine, rilevare che la Commissione Centrale continua a svolgere la sua funzione giurisdizionale ma, per evitare che le sue decisioni vengano impugnate in caso di accoglimento della questione di costituzionalità, si riunisce in assenza dei membri nominati dal Ministero della Salute, senza intaccare il numero legale previsto dall'art. 17 del D.Lgs.C.P.S. 233/46 per la validità dell'udienza.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE  
Dott.ssa Roberta Chersevani

